



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/38 DEL 23.12.2014

Oggetto: Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 7.111,11 kWp da realizzarsi in località Sa Guardia - frazione di Solanas, in Comune di Sinnai (CA). Soggetto proponente: Sa Guardia Agricola Immobiliare S.r.l.. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Sa Guardia Agricola Immobiliare S.r.l. ha presentato a maggio 2013 e regolarizzato a giugno 2013 l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al "Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 7.111,11 kWp da realizzarsi in località Sa Guardia - frazione di Solanas in Comune di Sinnai (CA)", ascrivibile alle categorie di cui ai punti 2, lett. c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1 MW e impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica" e 7, lett. m) "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale", dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012. Il progetto è stato sottoposto a procedura di Verifica nel 2011, conclusa con la Delib.G.R. n. 39/36 del 23.9.2011, che ha stabilito l'assoggettamento all'ulteriore procedura di VIA.

La proposta progettuale, del costo di € 15.082.577,90, è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e delle rispettive opere accessorie, in località "Sa Guardia" a Solanas, in un'area di proprietà della società proponente classificata come zona agricola E5 dallo strumento urbanistico comunale. L'impianto occupa un'area lorda di circa 11 ettari e ha una potenza totale di 7.111,11 MWp, ottenuta impiegando 30.260 moduli fotovoltaici in silicio policristallino della potenza di 235 W. Le strutture metalliche di sostegno, in alluminio e acciaio zincato, sono fissate a terra tramite pali infissi nel terreno. Le opere di connessione alla rete elettrica consistono nella realizzazione di una cabina di consegna in prossimità del cancello di ingresso al lotto e di un doppio elettrodotto aereo della lunghezza di circa 5.450 metri che, scavalcando i rilievi del Bruncu Su Casteddu, consente il collegamento in antenna con la cabina primaria AT/MT di Villasimius. L'elettrodotto è sostenuto da 62 pali per ogni linea, aventi altezza variabile tra 12 e 27 metri.



Preliminarmente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico il progetto prevede la rimozione di un cumulo di terre e rocce da scavo, originate dai lavori di realizzazione della galleria Arcu Sa Porta sulla nuova S.S. 125, la realizzazione di interventi di sistemazione morfologica atti a restituire all'area una morfologia naturale nonché la sistemazione idraulica (risagomatura e posa di gabbionate metalliche) di due compluvi naturali, affluenti in destra del Rio Solanas, che captano le acque provenienti dai bacini idrografici a monte della nuova S.S. 125.

In merito all'iter procedurale, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a giugno 2013, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito e il giorno 11 settembre 2013 ha avuto luogo la presentazione pubblica dell'intervento, alla quale hanno partecipato amministratori comunali, rappresentanti di associazioni e cittadini. Nel corso della presentazione al pubblico sono emerse alcune osservazioni relative, in particolare, all'impatto visivo che la realizzazione delle opere può comportare in un contesto ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, ai possibili impatti sulle preesistenze storiche presenti nell'area d'intervento, all'elevata occupazione di suolo, agli eventuali scompensi che le opere potrebbero indurre sull'idrologia e idrogeologia dell'area, agli scarsi vantaggi economici per la comunità, alla presenza del cumulo di terre e rocce da scavo.

Sono state inoltre acquisite agli atti delle osservazioni trasmesse per iscritto da un privato cittadino, inviate anche alla società proponente per consentire la formulazione di controdeduzioni, tuttavia mai pervenute.

In data 13 novembre 2013 si è tenuta la Conferenza istruttoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, dell'Agenzia regionale LAORE Sardegna, del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna e dell'ARPAS. Nel corso della Conferenza, di cui è stato trasmesso il resoconto alla Società proponente con nota prot. n. 14498 del 3.7.2014, sono state evidenziate numerose criticità, tra le quali:

- l'interessamento di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui alla Delib.G.R. n. 27/16 dell'1.6.2011;
- la non coerenza del progetto con la pianificazione comunale;
- l'insufficiente livello di approfondimento e dettaglio di alcune parti del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), tra cui l'analisi costi/benefici, l'analisi degli impatti provocati dalla realizzazione dell'elettrodotto, la descrizione degli interventi di sistemazione morfologica e degli impatti conseguenti;



- la presenza, in una porzione dell'area interessata dall'impianto, di un sito di deposito delle terre e rocce da scavo originate dai lavori di scavo della galleria Arcu sa Porta sulla S.S. 125;
- l'elevato impatto visivo dovuto alla realizzazione sia del parco fotovoltaico sia delle opere di connessione;
- l'occupazione di suolo e la concomitante sottrazione di aree a vocazione agropastorale;
- la presenza di beni di importanza storica (chiesa di S. Barbara) in prossimità dell'area di impianto.

Contestualmente alla Conferenza istruttoria sono state acquisite le seguenti note i cui contenuti sono stati illustrati nel corso dei lavori:

- nota prot. n. 53665 dell'11.11.2013 del Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con la quale il Servizio ha comunicato che: "il sito interessato alla posa dei pannelli fotovoltaici ricade all'interno dell'Ambito costiero n. 27 "Golfo orientale di Cagliari" del PPR vigente. (...) Tuttavia, l'area direttamente interessata alla posa di tali pannelli e alla realizzazione della cabina elettrica in prossimità della SP17 non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici, per cui l'impianto a terra e le locali pertinenze non necessitano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Per contro, coerentemente con quanto riportato nella relazione paesaggistica del progetto (...) si è rilevato che le due linee elettriche aeree di collegamento tra l'impianto a terra e la stazione AT/MT di Villasimius, in diversi tratti del loro sviluppo di circa 5.450 metri, attraversano delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "c" (Riu Solanas, iscritto al n. 527 degli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775) e lettera "g" (Territori coperti da foreste e boschi) del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera "a" (Fascia costiera perimetrata), lettera "h" (Rio de Su Casteddu) e comma 4, lettera "a" (Territori coperti da foreste e boschi) delle N.T.A. del P.P.R.; ne consegue che tali linee devono obbligatoriamente essere autorizzate dallo scrivente Servizio ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004";
- nota prot. n. 30117 del 2013 della Direzione tecnico-scientifica dell'ARPAS nella quale vengono riportate alcune osservazioni in merito a:
 1. carenza documentale relativamente alla realizzazione dell'elettrodotto aereo (descrizione dello stato attuale dei luoghi e impatti conseguenti) e alle "modalità di ripristino delle condizioni naturali dell'area della discarica di terre e rocce da scavo, in particolare l'eventuale fabbisogno di suolo organico necessario per la rivegetazione dell'area della discarica e delle aree oggetto di rimodellamento morfologico";



2. gestione delle terre e rocce derivanti dallo scavo della galleria Arcu Sa Porta;
- nota prot. n. 19539 del 13.11.2013 del Comune di Sinnai, con la quale l'Amministrazione comunale "comunica l'assenza di compatibilità urbanistica; trattasi infatti di aree individuate quali zona E5 nel Piano Urbanistico Comunale, per le quali le norme tecniche dello stesso Piano non prevedono installazioni di impianti di produzione di energia quale quello proposto. (...) L'Amministrazione, anche alla luce dei rilievi sorti nell'ambito della presentazione al pubblico dello Studio Preliminare Ambientale e del relativo progetto, tenutasi in data 11.9.2013, sta facendo tutta una serie di valutazioni tecniche e politiche da sottoporre al Consiglio comunale, quale organo competente nella scelta della variante urbanistica. Tali valutazioni possono così sintetizzarsi:
1. appartenenza del sito all'Ambito di paesaggio costiero n. 27 - Golfo orientale di Cagliari;
 2. scelta politica di sviluppo turistico della frazione di Solanas, con cui tale installazione sarebbe in contrasto, se non altro per l'impatto visivo dell'impianto, da ubicarsi nella vallata di Santa Barbara con peculiari connotati paesaggistici;
 3. appartenenza del sito all'area del "costituendo" Parco dei Sette Fratelli;
 4. sito caratterizzato dalla notevole presenza di ritrovamenti archeologici, come si evince dalla cartografia allegata al PUC e dallo studio preliminare all'adeguamento del PUC al PPR (consapevoli che l'espressione di tale parere spetta ad altro Ente);
 5. sottrazione di aree destinate alle attività agropastorali".

Nel corso della conferenza sono state rappresentate e discusse le varie criticità e problematiche emerse in considerazione degli impatti negativi significativi, che hanno portato, a conclusione della stessa seduta, a prefigurare un esito negativo della valutazione del progetto.

Successivamente alla Conferenza sono state inoltre acquisite le seguenti note:

1. nota prot. n. 105419 dell'11.12.2013 della Provincia di Cagliari, la quale la Provincia comunica che, per quanto di competenza, non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione del progetto, fatte salve alcune considerazioni, tra le quali:
 - "non sono state proposte scelte progettuali diverse ma solo, a seguito di osservazioni da parte del Servizio SAVI nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità del progetto a VIA, un depotenziamento del progetto iniziale con conseguente layout differente";



- “si evidenzia la criticità dell'ubicazione delle opere progettuali (FTV ed elettrodotto aereo in MT) in un'area ricompresa all'interno della perimetrazione provvisoria dell'istituendo “Parco Regionale Sette Fratelli - Monte Genis” (individuato dalla L.R. n. 31/1989);
 - “si nutrono delle perplessità per quanto riguarda il materiale inerte già abbancato e considerato come deposito temporaneo in quanto si evidenzia una lunga temporalità di stazionamento che a detta del proponente risale già dal 2006”;
 - “non si concorda col proponente sulla inutilità di elaborare un Piano di Monitoraggio dato il basso livello di impatto sulle componenti ambientali esaminate”;
2. nota prot. n. 38271 dell'11.11.2013 del Servizio del Genio Civile di Cagliari, in cui è evidenziato che nella documentazione prodotta non sono riportati elementi sufficienti ai fini dell'espressione di un parere (mancanza di una simulazione idraulica dei corsi d'acqua che si intenderebbe sistemare, mancanza di verifiche inerenti al dimensionamento dei gabbioni, mancata indicazione delle distanze di rispetto tra le opere proposte e il ciglio superiore delle sponde dei corsi d'acqua, mancanza dei particolari costruttivi della viabilità interferente con i corsi d'acqua);
3. nota prot. n. 10848 dell'11.11.2013 dell'Autorità di Bacino Regionale, che comunica che l'intervento indicato in oggetto rientra tra quelli che le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. attribuiscono alla competenza comunale e pertanto l'approvazione del relativo studio di compatibilità è da ritenersi di competenza del Comune.

L'Assessore prosegue riferendo che ad esito della Conferenza istruttoria, e acquisite le ulteriori comunicazioni di cui sopra, il Servizio SAVI ad agosto 2014, con nota prot. n. 16914 del 4.8.2014 alla quale sono stati allegati anche i pareri sopra citati, ha comunicato alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le motivazioni della proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto dell'impianto fotovoltaico comprensivo delle opere elettriche richieste per la connessione alla RTN, che di seguito vengono integralmente riportate.

"In premessa deve rammentarsi che, per il progetto in epigrafe, la società Sa Guardia S.r.l. aveva presentato a maggio 2011 istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/36 del 23.9.2011, ne aveva stabilito l'assoggettamento all'ulteriore procedura di VIA per una serie di criticità tecnico-ambientali, evidenziando che lo SIA avrebbe dovuto sviluppare i seguenti punti:

1. considerato che l'impianto in oggetto ricade all'interno dell'ambito di paesaggio costiero denominato dal Piano Paesaggistico Regionale come “Ambito n. 27 - Golfo orientale di



Cagliari”, in aree classificate “ad utilizzazione agro-forestale” (colture erbacee specializzate), dovrà essere fornita adeguata relazione atta a dimostrare la rilevanza pubblica economica e sociale dell’opera e l’impossibilità di localizzazioni alternative, così come richiesto all’art. 29 delle Norme Tecniche d’Attuazione del PPR;

2. data la rilevante occupazione di territorio agricolo da parte dell’impianto, dovrà essere stimato l’impatto dovuto all’“occupazione del suolo”, sia tramite rilievi e indagini in situ atte a dimostrare che la suscettività all’uso agricolo dei suoli presente nell’area non viene alterata dall’esercizio dell’impianto nell’orizzonte temporale di vita, sia tramite un’analisi costi/benefici (non meramente economici, ma anche ambientali e sociali, diretti ed indiretti, monetizzabili o qualitativi), sia tramite un’analisi approfondita delle alternative (localizzative e tecnologiche). Tali studi di dettaglio risultano compatibili con una fase di Valutazione di Impatto Ambientale e non con una procedura di “screening”;
3. data la consistenza dell’intervento in termini di scavi, rinterri, produzione di imballaggi e produzione di rifiuti, dovrà essere fornita una accurata analisi quali/quantitativa dei rifiuti in fase di cantiere (es. quantità e tipologia di imballaggi), esercizio (es. utilizzo di olii e lubrificanti) e decommissioning (es. destinazione dei componenti dei pannelli e dei telai di supporto);
4. considerato che l’area di intervento è interessata dalla presenza di due canali di scolo, e che le opere in progetto prevedono la completa riprofilatura del terreno nonché la deviazione di uno dei due canali verso l’altro, dovrà essere prodotta una relazione idrogeologica, finalizzata ad evidenziare eventuali modifiche apportate dall’opera sulle stratigrafie e sugli acquiferi superficiali;
5. considerato che l’opera in oggetto ricade nelle zone definite dal Piano Urbanistico Comunale come sottozona E5 e sottozona G.2.2, ed interessa parzialmente un’Area di Verifica Archeologica, all’interno della quale, secondo quanto riportato dal proponente, “potrebbero emergere preesistenze di interesse archeologico”, è necessario approfondire la coerenza dell’intervento con tale strumento pianificatorio, stabilendo i necessari contatti con le competenti Soprintendenze;
6. infine, considerato che l’impatto visivo costituisce una delle criticità più rilevanti per tale tipologia di opera, è necessario che venga presentato uno studio di dettaglio, non compatibile con una fase di “screening” preliminare, che metta in evidenza tutti i punti visuali “sensibili” del territorio dai quali costruire ulteriori fotosimulazioni, individuabili sia in prossimità del sito che nell’ambito dell’area vasta. Le simulazioni fotografiche dovranno inoltre contenere anche il



“rendering” delle opere connesse all’impianto (es. le cabine di trasformazione, piste di accesso), ed essere accompagnate da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, riportante le zone di influenza visuale (ZVI) dell’impianto.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che l’analisi della proposta progettuale ha, tuttavia, evidenziato non solo la sussistenza, e dunque il non superamento, di alcune delle criticità già rilevate nella citata deliberazione n. 39/36 del 2011, ma ha anche rilevato ulteriori criticità, di seguito esposte:

1. all’interno dell’area di impianto è presente un cumulo di terre e rocce da scavo originate dalla realizzazione della galleria Arcu Sa Porta, lungo la nuova SS 125. Tali materiali benché gestiti dall’ANAS tramite un subappaltatore, insistono su una superficie direttamente interessata dall’impianto fotovoltaico. La realizzazione dell’impianto è pertanto subordinata alla conclusione delle operazioni di rimozione del materiale presente, di cui non si conoscono tempi, modalità di svolgimento, modalità di ripristino e stato dei lavori;
2. l’area in esame non è tra quelle indicate dalle direttive nazionali e regionali per ubicare prioritariamente gli impianti fotovoltaici. Secondo le linee guida di cui al D.M. del 10.9.2010 e la Delib.G.R. n. 27/16 dell’1.6.2011 devono essere privilegiate le cosiddette aree brownfield, ossia aree degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, quali siti industriali e artigianali, cave, discariche, siti contaminati ecc.. Si fa presente che anche i progetti ubicati in aree brownfield sono soggetti a delle limitazioni, in quanto nelle aree industriali può essere destinata agli impianti FV al massimo il 20% della superficie e nelle aree di discarica la potenza massima non può superare i 2 MWp;
3. il contesto in cui è inserita l’area di intervento risulta di apprezzabile pregio naturalistico e paesaggistico, contrariamente a quanto sostenuto dal Proponente. L’impianto è ubicato nella vallata del Rio Solanas, all’interno dell’ambito costiero n. 27 “Golfo orientale di Cagliari” come individuato dal PPR. Sia il parco fotovoltaico che le opere di connessione, pur essendo completamente al di fuori del SIC ITB040021 “Costa di Cagliari”, sono situati a poche decine di metri a Nord da questo; l’area risulta inoltre inserita all’interno della perimetrazione del Parco dei Sette Fratelli, anche se non ancora istituito. In considerazione della prossimità allo stesso SIC delle aree interessate, la documentazione progettuale è stata sottoposta ad analisi di screening (prevista dalla Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della Dir. 92/43/CEE) che non ha rilevato impatti diretti e indiretti significativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di cui al formulario standard del SIC, consentendo di escludere la necessità di richiedere uno studio di valutazione di incidenza ambientale.



4. l'area oggetto di intervento non può essere considerata un'area brownfield "aree di discarica" come invece sostenuto dal Proponente. Infatti, come esplicitato nell'Allegato B della Delib.G.R. n. 27/16, in tale tipologia ricadono esclusivamente le perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. n. 36/2003. Il cumulo delle terre e rocce da scavo presente nell'area non appartiene a tale fattispecie ed è destinato ad essere rimosso, come confermato dalla stessa società;
5. il progetto non è coerente con la pianificazione comunale. L'amministrazione comunale di Sinnai, con nota prot. n. 19539 del 13.11.2013, letta in conferenza e allegata alla presente, ha comunicato che le Norme Tecniche di Attuazione del PUC per le aree inserite nella sottozona E5 non prevedono installazioni di impianti di produzione di energia;
6. l'impianto è caratterizzato da una notevole estensione, occupando un'area di 11 ettari. Tale area è pari a 1/3 di quella occupata dalla frazione di Solanas (escludendo l'abitato diffuso) ed è del tutto confrontabile con l'area PIP di Sinnai che occupa circa 12 ettari. La realizzazione dell'impianto, di fatto, determinerebbe la formazione di una nuova zona industriale nel territorio comunale, ma in un contesto a vocazione agro-pastorale o turistica, come nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di Sinnai (cfr. la nota del Comune);
7. la realizzazione delle opere implica sottrazione di suolo agricolo, adibiti ad uso estensivo, e impatti negativi indiretti sulla componente pedologica; l'impianto interesserebbe direttamente suoli con poche limitazioni e ad elevata capacità d'uso, classificati secondo la Carta dei suoli della Sardegna scala 1:250.000 (Aru et Al.) nelle classi II e III, risorsa limitata a basse percentuali sul territorio regionale; inoltre, i terreni classificati nella seconda classe di capacità d'uso del suolo sono aree considerate non idonee alla realizzazione di impianti FV a terra, ai sensi dell'All. B alla Delib.G.R. n. 27/16 dell'1.6.2011;
8. non è stata dimostrata la compatibilità dell'intervento con le attività di allevamento/pascolo che, come dichiarato dal proponente, potrebbero svolgersi nelle medesime aree del parco fotovoltaico. Infatti non sono stati presi in considerazione gli effetti che l'impianto fotovoltaico può provocare sugli animali (modifiche del microclima indotte dalle elevate temperature dei moduli fotovoltaici nel periodo estivo, rischi di elettrocuzione, campi elettromagnetici, etc.), che a loro volta gli animali possono provocare nei confronti dell'impianto fotovoltaico (polverosità, danni alle apparecchiature/impianti etc.) e sulle caratteristiche agronomiche dei terreni;
9. l'elettrodotto aereo, costituito da una doppia linea elettrica che si sviluppa per circa 5 km, attraversa aree definite particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o



del paesaggio e per questo non idonee ai sensi dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 27/16 del 2011. In particolare l'elettrodotto attraversa:

- a. aree naturali, subnaturali e seminaturali (attraversate per più di 3 km);
 - b. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi (Rio Solanas) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - c. territori coperti da foreste e boschi;
10. considerato che l'impianto ricade in aree classificate nel PPR come "ad utilizzazione agro forestale", non è stata dimostrata "la rilevanza pubblica economica e sociale dell'opera e l'impossibilità di localizzazioni alternative, così come richiesto all'art. 29 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PPR". Questo aspetto era stato anche sottolineato nella deliberazione di assoggettamento a VIA n. 39/36 del 23.9.2011;
11. l'analisi costi-benefici è incompleta e per alcuni aspetti non attendibile in quanto:
- a. tra i benefici economici include gli incentivi statali, peraltro non più riconosciuti per la fattispecie in esame;
 - b. sovrastima le ricadute occupazionali prevedendo 240 unità lavorative in fase di cantiere e 30 unità durante l'esercizio dell'impianto;
 - c. non prende in considerazione i costi ambientali;
 - d. tra i benefici ambientali include le misure di mitigazione;
12. in fase di conferenza istruttoria la stima delle ricadute occupazionali è stata ridimensionata a valori pari a un centinaio di unità lavorative in fase di cantiere e 1 o 2 unità in fase di esercizio. Come anche confermato dal proponente, questi numeri non sono tali da produrre apprezzabili benefici sociali e danno conferma del fatto che l'utilità dell'intervento, come evidenziato dal proponente sempre in sede di conferenza, è quasi esclusivamente a favore della società proponente;
13. in posizione adiacente al perimetro del parco FV è presente la chiesa di S. Barbara che, sebbene allo stato attuale sia fortemente degradata, rappresenta comunque un sito di rilevante importanza storico-culturale nei confronti del quale la realizzazione dell'impianto potrebbe produrre effetti diretti (nel PUC è cartografata un'area di verifica archeologica che, diversamente da quanto dichiarato dal proponente, si sovrappone per circa 2 ettari al parco FV) e/o indiretti (impatto visivo, limitazioni alla sua valorizzazione). Inoltre in prossimità del sito



di impianto, come osservato dal MiBAC in sede di conferenza, è stata rilevata la presenza di beni archeologici quali nuraghi e menhir;

14. non sono stati adeguatamente descritti gli interventi di adeguamento morfologico (per i quali nel Computo metrico estimativo sono previsti volumi di scavo pari a 22.000 metri cubi) e gli impatti da questi derivanti, anche in relazione a possibili alterazioni della suscettività all'uso agricolo dei suoli;
15. non sono stati studiati nello SIA gli impatti in fase di cantiere e di esercizio relativi alla realizzazione delle opere di connessione (apertura di piste provvisorie o definitive, occupazione di suolo, rimozione della vegetazione, scavi, etc.); in particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza impatti negativi significativi per le interferenze della linea elettrica con le aree boscate presenti sul versante del Monte Bruncu Su Casteddu;
16. in merito alle opere di sistemazione idraulica, per le quali il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha peraltro evidenziato una carenza documentale inerente ad alcuni aspetti tecnici, considerato che il proponente nel corso della Conferenza istruttoria ha dichiarato, senza aver provveduto ad adeguare il progetto, che tali opere non possono più essere eseguite in quanto di competenza dell'ANAS, si osserva che eventuali modifiche alle opere idrauliche inizialmente previste, potrebbero ripercuotersi su altri aspetti progettuali (es: layout di impianto, viabilità, opere di attraversamento) e determinare differenti impatti sull'ambiente;
17. la realizzazione delle opere determina un notevole impatto visivo, dovuto sia alla presenza del campo fotovoltaico, visibile dalla S.P. 20 e parzialmente dalla S.S. 125, sia alle opere di connessione, in considerazione del fatto che il doppio elettrodotto deve attraversare il "Monte Bruncu Su Casteddu" per raggiungere la cabina primaria AT/MT di Villasimius. In merito alle opere di connessione il Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, con nota prot. n. 53665/TP/CA-CI del 11/11/2013 (allegata alla presente) rileva che l'elettrodotto attraversa in diversi tratti del suo sviluppo aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del codice del paesaggio: territori coperti da foreste e boschi, rio Solanas (corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775); nonché ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, delle NTA del PPR: fascia costiera perimetrata, Rio de Su Casteddu, territori coperti da foreste e boschi".

La Società proponente non ha provveduto a trasmettere, né entro il termine di 10 giorni né successivamente, le proprie controdeduzioni e pertanto il Servizio SAVI conferma la proposta di giudizio negativo sull'intervento in oggetto per le motivazioni sopra esposte.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 7.111,11 kWp da realizzarsi in località Sa Guardia - frazione di Solanas in Comune di Sinnai (CA)", proposto dalla società Sa Guardia Agricola Immobiliare s.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru